

**IN BREVE:**

1. Comunicazione del titolare effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la "sospensione" dell'adempimento;
2. Le indicazioni dell'Agenza delle Entrate sul decreto "Adempimenti";
3. Accesso al regime premiale ISA 2024: individuati i livelli di affidabilità fiscale;
4. Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione;
5. Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale;
6. Il mantenimento dei requisiti 4.0
7. Definizione agevolata: quarta rata entro il 31 maggio;
8. In G.U. il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI;
9. Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata;
10. Rimborso da 730 anche con pagamento diretto da parte dell'Agenzia;
11. L'Agenzia delle Entrate sull'App "IO".

**APPROFONDIMENTO:**

Il regime premiale ISA 2024.

## IN BREVE

### **1. Comunicazione del titolare effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la "sospensione" dell'adempimento**

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Nota 11 aprile 2024*

Il TAR del Lazio, con sentenza 9 aprile 2024, n. 6845, ha dichiarato "infondati" tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 riguardante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché di atti e provvedimenti collegati.

L'istanza cautelare di sospensione era stata accolta dal TAR del Lazio lo scorso 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla scadenza del termine per l'inoltro delle comunicazioni originariamente fissato per l'11 dicembre 2023.

Venuta meno la sospensione, il MIMIT ha precisato in una nota "la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'**11 aprile 2024** compreso", ma al contempo demanda al prudente apprezzamento degli enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione.

### **2. Le indicazioni dell'Agenza delle Entrate sul Decreto "Adempimenti"**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 11 aprile 2024, n. 8/E*

Il D.Lgs. n. 1/2024 (decreto "Adempimenti"), dando attuazione ad alcuni dei principi stabiliti dall'art. 16 della legge delega di riforma fiscale, Legge n. 111/2023, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti tributari.

Con la Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito le istruzioni operative sulle misure riguardanti le dichiarazioni fiscali.

Per i **crediti d'imposta derivanti da agevolazioni** che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione "orizzontale", in particolare, viene stabilita una graduale eliminazione dell'obbligo di indicazione degli stessi in dichiarazione dei redditi, sempreché le relative informazioni, incluso l'importo compensabile, siano desumibili da altre fonti informative.

Sul tema **crediti d'imposta**, inoltre, l'art. 13 del decreto "Adempimenti" stabilisce un importante principio: per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata esposizione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del relativo beneficio. Ciò sempre a condizione che tali crediti risultino

spettanti e non costituiscano, in ogni caso, aiuti di Stato o *de minimis*.

Anche per i **sostituti d'imposta** il decreto "Adempimenti" punta ad alleggerire l'onere dichiarativo, sebbene in misura graduale.

L'obbligo di emettere fatture elettroniche, a partire dal 2024, anche da parte dei soggetti in regime forfetario o di vantaggio (con l'eccezione di quelli tenuti all'invio al sistema tessera sanitaria), rende disponibile l'utilizzo dei dati reddituali da esse desumibili ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Ciò consente di esonerare i sostituti d'imposta dall'obbligo di presentazione della certificazione unica in relazione ai compensi erogati a tali soggetti in regime agevolato, in qualità di committenti, a partire da quelli corrisposti dalla stessa annualità 2024.

L'art. 11 del decreto "Adempimenti" anticipa il termine ultimo di **presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi** (modello "Redditi") e all'Irap al 30 settembre dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione ovvero all'ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo" tra due annualità. Fa eccezione, tuttavia, l'annualità in corso al 31 dicembre 2023, per la quale il termine ultimo di presentazione della relativa dichiarazione è fissato al 15 ottobre 2024 ovvero il

quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti "a cavallo".

### **3. Accesso al regime premiale ISA 2024: individuati i livelli di affidabilità fiscale**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127*

Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale**, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai **benefici premiali** previsti dall'art. 9-*bis*, comma 11, D.L. n. 50/2017, modificato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto "Adempimenti". Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.

*Vedi l'Approfondimento*

### **4. Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione**

Come noto, dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di locazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della cedolare secca, deve calcolare l'imposta sostitutiva da versare applicando la **nuova aliquota di tassazione del 26%**, come stabilita dall'art. 1, comma 63, della Legge n.

213/2023, che ha modificato l'art. 4 del D.L. n. 50/2017. È prevista, tuttavia, una **riduzione al 21%** per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Dunque:

- nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, la **stessa unità immobiliare**, l'aliquota di tassazione è del 21%;
- nel caso, invece, si affittassero **due immobili diversi**, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l'aliquota del 21%, mentre sull'altro quella del 26%.

### **5. Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale**

*Corte Costituzionale, Sentenza 18 aprile 2024, n. 60*

Con sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella parte in cui non prevede l'**esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili**, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli

artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata l'azione giudiziaria penale.

### **6. Il mantenimento dei requisiti 4.0**

Nella circolare n. 9/E/2021, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la risposta a istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021, specificava, anche sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E., che: *"il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti"*.

In occasione dei controlli, anche dopo il termine di fruizione del beneficio quindi, l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere una dimostrazione, "attraverso un'adeguata e sistematica reportistica", che la macchina, l'impianto o il software abbiano **mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0** per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio.

Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito **"interconnesso"**, è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

La **prova del mantenimento dei requisiti** potrà quindi avvenire **documentando gli avvenuti scambi di informazioni (con tabulati e report identificabili per data)** o, nei casi opportuni, da **un vero e proprio audit tecnico svolto da un certificatore esterno**.

Si ritiene infine che, a prescindere dal tempo utilizzato per compensare il credito d'imposta o per terminare l'ammortamento del bene, l'intero periodo di godimento del beneficio sia da intendersi di 5 o 3 anni, a seconda che si tratti di iperammortamento o credito d'imposta.

### **7. Definizione agevolata: quarta rata entro il 31 maggio**

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che il termine di scadenza per il versamento della **quarta rata** per mantenere i benefici della definizione agevolata ("Rottamazione-quater"), introdotta dalla Legge n. 197/2022, è fissato al prossimo **31 maggio**. Considerando la tolleranza di 5 giorni prevista dalla norma, **il termine ultimo per il pagamento cade il 5 giugno 2024**. Le restanti rate del 2024 dovranno essere saldate entro il **31 luglio** e il **30 novembre**, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

### **8. In G.U. il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI**

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Decreto 19 gennaio 2024, n. 43*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile il Decreto MIMIT 19 gennaio 2024, n. 43 di adozione del **regolamento per la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese** che intendono realizzare un **programma di investimento**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del D.L. n. 34/2019.

Il Decreto, finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del

contributo a fronte di investimenti previsti dal Decreto 22 aprile 2022, definisce i **requisiti**, le **condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo**, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.

In particolare, a beneficiare delle agevolazioni sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Decreto 22 aprile 2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- siano costituite in forma di società di capitali;
- non annoverino, tra gli amministratori o i soci, persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 del codice civile.

Sono, invece, escluse dalle agevolazioni del Decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Con apposito provvedimento, da emanarsi **entro il 1° luglio 2024**, il Ministero:

- fornirà le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione;
- fornirà l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto;

- individuerà il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

### **9. Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954*

Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell'apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d'imposta 2023 sono il **debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati**, un'interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l'utente di conoscere quadri, righe e codici.

### **10. Rimborso da 730 anche con pagamento diretto da parte dell'Agenzia**

Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha introdotto la facoltà, per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, di presentare la dichiarazione dei redditi Modello 730 **richiedendo il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate, anche in presenza di un sostituto d'imposta.**



I contribuenti che compilano il Modello 730 potranno quindi scegliere di percepire direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, in un’unica soluzione, l’importo a credito emerso dalla dichiarazione. La novità potrebbe essere interessante **soprattutto per i contribuenti con un credito elevato e impiegati in aziende con pochi dipendenti e con scarsa capienza IRPEF**; in questi casi, in passato, si riscontrava il frazionamento del rimborso in diverse rate da luglio a dicembre e addirittura, seppur eccezionalmente, con l’impossibilità di rimborsare l’intero credito entro la fine del periodo d’imposta.

Chi decidesse di optare per il rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere barrata l’apposita casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” all’interno del Modello 730/2024 nella sezione “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

### 11. L’Agenzia delle Entrate sull’App “IO”

*Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa  
10 aprile 2024*

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che ha aderito alla piattaforma realizzata dalla società PagoPA, che consente di ricevere, comodamente in un’unica *app* sul proprio dispositivo, *smartphone* o *tablet*, i messaggi delle pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.

L’obiettivo è **interfacciarsi in modo ancora più semplice e rapido con i cittadini**, avvisandoli su **date e adempimenti da ricordare**. Inoltre, grazie all’utilizzo dell’*app IO* l’Agenzia manda in pensione i messaggi via sms e posta elettronica, che possono prestarsi a campagne di *phishing*, ossia a comunicazioni false finalizzate a “carpire” in modo fraudolento i dati personali. Per ora sono attivate due tipologie di notifiche:

- **“Comunicazioni per te”**, avvisi personalizzati riguardanti questioni fiscali di interesse del destinatario del messaggio, come, ad esempio, l’arrivo di un rimborso, il mancato recapito di una comunicazione dell’Agenzia o informazioni sull’abilitazione di una persona di fiducia ad agire per suo conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia;
- **“Le tue Scadenze”**, ossia promemoria, anche in questo caso personalizzati, relativi, ad esempio, all’approssimarsi della scadenza di un contratto di locazione o del pagamento di una rata.

## APPROFONDIMENTO

### **IL REGIME PREMIALE ISA 2024**

Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale**, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai **benefici premiali** previsti dall'art. 9-*bis*, comma 11, D.L. n. 50/2017, modificato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto "Adempimenti". Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.

È previsto:

1. l'esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l'IVA e i 50.000 euro per imposte dirette e IRAP;
2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a

condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Con riferimento al punto 1 vengono previste **due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto** dal contribuente:

- nella prima ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 9 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 9)** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
  - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2024;
  - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025;
  - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2023;



- nella seconda ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio **inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 8,5)** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
  - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2024;
  - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025;
  - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2023.

Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Sul terzo punto, quello relativo all'esclusione dell'applicazione della

disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA 2023.

Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Quanto ai **termini di decadenza per l'attività di accertamento** per l'annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono **ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Infine, l'**esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo**, per il periodo d'imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso **reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato** e che il contribuente ottenga un **punteggio almeno pari a 9**.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.